CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLEDONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA



THE ISTANBUL CONVENTION SAVES LIVES

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE



QUAL È L'OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE ?

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare questa grave forma di violazione dei diritti umani. Si propone di conseguire l'obiettivo di tolleranza zero verso questo tipo di violenza e costituisce un ulteriore significativo passo avanti per una migliore sensibilizzazione a tale problema e per rendere più sicura la vita delle donne all'interno e all'esterno dei confini europei.

Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori sono i cardini della Convenzione. Il testo mira inoltre a cambiare i cuori e le menti delle persone, esortando tutti i membri della società, e in particolare gli uomini e i ragazzi, a mutare atteggiamento. In sostanza, è un rinnovato invito a promuovere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, poiché la violenza sulle donne ha profonde radici nella disparità tra i sessi all'interno della società ed è perpetuata da una cultura che tollera e giustifica la violenza di genere e si rifiuta di riconoscerla come un problema.

ASPETTI INNOVATIVI DELLA CONVENZIONE

La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Ne consegue che gli Stati sono ritenuti responsabili se non garantiscono risposte adeguate per prevenire tale violenza.

Si tratta del primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più unicamente basata sulle loro differenze biologiche, ma concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che assegnano ai due sessi ruoli e comportamenti distinti. Gli studi hanno dimostrato che certi ruoli e comportamenti possono contribuire a rendere accettabile la violenza sulle donne.

La Convenzione qualifica come reati condotte quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, gli atti persecutori (stalking), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Gli Stati dovranno pertanto introdurre nei loro ordinamenti nuove e gravi fattispecie di reato che ancora non erano contemplate nei loro sistemi giuridici.

La Convenzione stimola la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli organi e servizi pertinenti, affinché la violenza sulle donne e la violenza domestica siano affrontate in maniera coordinata. Invita quindi gli enti e le ONG a non operare singolarmente, ma a elaborare dei protocolli di cooperazione.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE PARTI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE?

PREVENIRE

- cambiare gli atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza nei confronti delle donne;
- formare dei professionisti e delle professioniste in grado di assistere le vittime;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto traumatico;
- includere nei programmi di insegnamento a ogni livello di istruzione dei materiali pedagogici sul tema dell'uguaglianza di genere;
- cooperare con le ONG, i mass media e il settore privato per sensibilizzare il vasto pubblico.

PROTEGGERE

- garantire che le misure adottate pongano un particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime;
- istituire servizi speciali di protezione, per fornire sostegno medico e psicologico e consulenza giuridica alle vittime e ai loro figli;
- istituire case rifugio e centri di accoglienza in numero sufficiente e apposite linee telefoniche gratuite di assistenza, operative 24 ore su 24.

PERSEGUIRE GLI AUTORI

- garantire che la violenza contro le donne sia penalizzata e debitamente punita;
- accertarsi che la cultura, le tradizioni e i costumi, la religione o il cosiddetto onore non possano giustificare nessun atto di violenza;
- garantire che le vittime abbiano accesso a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari;
- garantire che i servizi delle forze dell'ordine incaricati di fare rispettare la legge diano una risposta immediata alle richieste di assistenza e gestiscano in modo adeguato le situazioni pericolose.

POLITICHE INTEGRATE

- garantire che l'insieme delle misure sopra elencate rientrino in un pacchetto di politiche coordinate e globali e offrano una risposta omnicomprensiva alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.



CHI È TUTELATO DALLA CONVENZIONE?

La Convenzione protegge le donne e le ragazze, indipendentemente dalla loro origine, età, razza, religione, ceto sociale, status di migrante o orientamento sessuale, per non citare che alcuni esempi. Riconosce inoltre che ci sono gruppi di donne e di ragazze più esposte al rischio di subire violenze, e che le Parti hanno l'obbligo di garantire che siano presi in considerazione i loro bisogni di particolare protezione. Le Parti sono inoltre incoraggiati ad applicare la Convenzione ad altre vittime di violenza domestica, come i bambini, gli uomini, le persone anziane.

QUALI SONO LE CONDOTTE CONSIDERATE PENALMENTE PERSEGUIBILI DALLA CONVENZIONE?

La Convenzione richiede alle Parti contraenti di considerare reato penale o altrimenti sanzionare i seguenti comportamenti:

- violenza domestica (fisica, sessuale, psicologica o economica);
- atti persecutori (stalking);
- violenza sessuale, tra cui lo stupro;
- molestie sessuali;
- matrimonio forzato;
- mutilazioni genitali femminili;
- aborto forzato e sterilizzazione forzata.

La Convenzione invia dunque un messaggio molto chiaro per indicare che la violenza contro le donne e la violenza domestica non devono essere considerate un fatto privato. Al contrario, per sottolineare l'effetto particolarmente traumatico dei reati commessi in ambito familiare, la condanna a una pena più severa può essere pronunciata nei confronti dell'autore del reato quando la vittima è il coniuge, il partner o un membro della famiglia.



COME È MONITORATA L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE?

La Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio incaricato di verificare l'applicazione delle sue disposizioni. Tale meccanismo si fonda sulle analisi condotte dai due organi che ne costituiscono i pilastri portanti: il *Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (GREVIO), un organismo indipendente composto da esperti, e il *Comitato delle Parti,* un organismo politico composto dai rappresentanti ufficiali delle Parti alla Convenzione. Le loro conclusioni e raccomandazioni aiuteranno a garantire il rispetto della Convenzione da parte delle Parti e la sua efficacia a lungo termine.

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int

PREMS 178426

ITA

www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 46 Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE